

n.66935/2006 R.G.

ACE

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE di MILANO**  
**sezione IV civile**

Ser. 8633/08  
Rep. 6944/08

nelle persone dei seguenti magistrati:

**Giovanni ROLLERO**      **Presidente est.**  
**Laura TRAGNI**        **Giudice**  
**Lucia FORMICA**       **Giudice**

riunito in camera di consiglio a seguito di rimessione della causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, assegnata a sentenza alla udienza del 2 aprile 2008 ed introitata per la decisione in data 12 maggio 2008, promossa

DA

[REDACTED]

elettivamente domiciliate in via Besana nr. 11, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Stefano Facchini, che le rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione,

**ATTRICI**

**CONTRO**

[REDACTED]

elettivamente domiciliata in [REDACTED] nr. [REDACTED] Milano, presso lo studio dell'Avvocato Massimiliano Bonacina, che lo rappresenta e difende per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,

**CONVENUTA**

[Handwritten signature]

**Oggetto:** azione di riduzione

**Conclusioni:** come da fogli allegati

A handwritten signature or set of initials, consisting of several overlapping, curved lines that form a stylized, abstract shape.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] figlie di [redacted] [redacted] deceduto in Milano il 28 giugno 2006, convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale [redacted] coniuge in seconde nozze del loro genitore, per chiedere la riduzione delle disposizioni contenute nel testamento olografo di data 15 maggio 2003 (pubblicato in allegato al verbale di pubblicazione di testamento olografo per atto nr. 9864 di repertorio e nr. 4560 di raccolta del notaio [redacted] di Milano, del 6 luglio 2006), con il quale la sig.ra [redacted] era stata istituita erede universale del *de cuius*, con completa pretermissione delle tre legittimarie.

Dopo aver rapidamente dato conto dei beni da comprendere nel patrimonio del defunto e dopo aver richiamato il disposto dell'art. 542 cc, in applicazione del quale era loro complessivamente riservata una quota pari ad  $\frac{1}{2}$  dell'eredità paterna, le sigg.ra [redacted] formulavano unicamente una domanda di accertamento della lesione della loro legittima ed una conseguente domanda di riduzione delle disposizioni in favore della sig.ra [redacted] nel limite del 50% del patrimonio relitto.

Con comparsa tempestivamente depositata il 7 febbraio 2007 si costituiva la convenuta, contestando le pretese delle attrici e chiarendo che il defunto [redacted] era stato socio, con tre fratelli, della [redacted] che, all'inizio degli anni Ottanta, era stata proprietaria di un compendio immobiliare che aveva acquisito un valore di mercato assai alto.

I fratelli [redacted] nel 1981 avevano promosso la costituzione di una nuova società la [redacted] della quale, tuttavia, erano azionisti i rispettivi figli. In particolare, della compagine sociale avevano fin dall'origine fatto parte le tre attrici, nate dal primo matrimonio di [redacted] [redacted] che aveva versato alle figlie la somma di £ 50.000.000, necessaria per costituire il capitale sociale della [redacted]

Il 29 ottobre 1982 la [redacted] aveva deliberato di aumentare il capitale sociale da £ 200.000.000 a £ 900.000.000 ed anche in questo caso [redacted] aveva corrisposto alle figlie la somma di £ 175.000.000, necessaria affinché costoro potessero partecipare all'operazione societaria, mirante a dotare la società di capitali dei mezzi necessari realizzare la fusione per incorporazione della [redacted] nella [redacted]

Le attrici, a garanzia del finanziamento paterno, avevano consentito l'annotazione di pegno su tutte le azioni della [redacted] a loro possedute. La società era stata di fatto amministrata dal

sig. [redacted] in forza di una procura e nella veste di creditore pignoratizio delle azioni rappresentative del capitale sociale formalmente di proprietà delle figlie.

Il 21 dicembre 1982 la [redacted] aveva deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario per £ 900.000.000, somma necessaria per completare l'operazione di fusione con la [redacted] [redacted] aveva sottoscritto il prestito obbligazionario fino alla concorrenza di £ 225.000.000. Il finanziamento non era stato rimborsato dalla società entro il 1993, come originariamente previsto e nella nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 1994 si era dato atto della conversione del prestito in versamento in conto capitale.

Nell'ottobre 1982 la [redacted] era stata incorporata nella [redacted] che nel dicembre 1995, avvalendosi di una disciplina fiscale agevolativa, aveva suddiviso il patrimonio immobiliare in quattro lotti, che erano stati assegnati agli azionisti, fra i quali le tre figlie di [redacted]

I creditori pignoratizi dei soci avevano dichiarato nell'atto di assegnazione di nulla avere da eccepire all'assegnazione dei beni, all'annullamento del capitale e delle azioni dello stesso rappresentative conseguente alla liquidazione finale della società ed alla sua cancellazione dal registro delle imprese. Tra dicembre 1995 e gennaio 1996 [redacted] aveva versato ulteriori £ 600.000.000, per consentire l'assegnazione alle tre figlie di parte degli immobili di proprietà della [redacted]

Divenute proprietarie degli immobili, le sorelle [redacted] avevano rilasciato al padre un'ampia procura per la gestione del patrimonio e l'incasso dei relativi proventi.

Per ragioni di ordine fiscale gli immobili erano stati locati alla [redacted] le cui quote erano detenute da [redacted] e dalle tre figlie e questa società li aveva a sua volta locati a terzi.

[redacted] versava un canone di £ 200.000.000 annui, che affluiva su un conto corrente intestato alle tre figlie, ma sul quale il padre era delegato ad operare.

A seguito di contrasti insorti con il padre, le tre attrici di questa causa nel 2002 avevano revocato la procura a suo tempo conferita al genitore, avevano intimato alla [redacted] uno sfratto per morosità ed avevano iniziato ad appropriarsi dei proventi delle locazioni stipulate da questa società.

Ne era scaturito un giudizio, intentato da [redacted] contro le figlie per far dichiarare la simulazione della intestazione a costoro delle azioni della [redacted] e, conseguentemente, la simulazione dell'assegnazione degli immobili.

Con sentenza nr. 3648/2006 il Giudice unico del Tribunale di Milano aveva rigettato tutte le domande dell'attore.

Il valore degli immobili intestati alle tre attrici era indicato in circa 5.000.000,00 €. Esposte altre considerazioni in fatto sulla consistenza reale dell'asse ereditario, la convenuta asseriva che l'azione di riduzione promossa dalle attrici era da considerare infondata, per avere costoro ricevuto in vita più della quota di legittima loro spettante.

In particolare, si sosteneva che la complessa operazione sopra descritta, che aveva avuto come risultato finale l'intestazione alle tre attrici di un cospicuo patrimonio immobiliare era da ritenere, in primo luogo, lesiva del divieto dei patti successori stabilito dall'art. 458 cc.

La nullità dell'operazione di fusione per incorporazione della [REDACTED] nella [REDACTED] e della successiva assegnazione dei beni appartenenti a quest'ultima società, aveva quale ulteriore conseguenza il fatto che le attrici, dopo la pubblicazione del testamento che aveva istituito erede universale la sig.ra [REDACTED] fossero divenute prive di un titolo per conservare tali beni, spettanti per successione testamentaria alla convenuta, che proponeva in via riconvenzionale anche azione di petizione ereditaria, per recuperare gli immobili assegnati alle figlie del defunto marito.

Una volta dichiarati nulli gli atti in forza dei quali gli immobili erano pervenuti alle tre sigg.re [REDACTED] si sarebbe dovuto procedere alla ricostruzione dell'asse ereditario e solo all'esito di tale operazione si sarebbe potuto procedere alla riduzione della disposizione testamentaria con cui la convenuta era stata istituita erede universale.

In via subordinata, si chiedeva che ai fini della determinazione della porzione disponibile si considerassero, ex art. 556 cc, anche le donazioni indirette di cui le attrici avevano beneficiato in seguito all'assegnazione degli immobili già appartenuti alla [REDACTED]

In estremo subordine, si chiedeva che fossero qualificati come donazioni indirette, con le note conseguenze in punto di determinazione della porzione disponibile, i versamenti di somme di denaro eseguiti da [REDACTED] fra l'ottobre 1981 ed il 1995/1996, per la costituzione della [REDACTED] (£ 50.000.000), l'aumento di capitale di questa società (£ 175.000.000), la sottoscrizione del prestito obbligazionario della [REDACTED] (£ 225.000.000) e per consentire lo scioglimento di quest'ultima società e l'assegnazione degli immobili alle attrici (£ 600.000.000).

La convenuta, infine, sosteneva che sarebbe stato onere delle attrici provare di non aver ricevuto alcuna donazione, anche indiretta, ai fini del giudizio sulla fondatezza della domanda di riduzione e formulava conclusioni coerenti con quanto sopra riportato.

All'udienza di prima comparizione, celebrata il 16 maggio 2007, erano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc ed all'udienza del 19 novembre 2007 la causa era ritenuta matura per la decisione.

Il 2 aprile 2008 le parti precisavano le conclusioni come da fogli allegati ed allo scadere dei termini assegnati, la causa era trattenuta per la decisione collegiale nella camera di consiglio del 27 maggio 2008.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudizio sulla fondatezza della domanda di riduzione proposta dalle attrici deve essere necessariamente preceduto dall'esame delle domande riconvenzionali della convenuta, che mirano tutte a far accertare che le tre figlie, pretermesse nel testamento di [REDACTED] avevano ricevuto in vita dal genitore beni ampiamente sufficienti per soddisfare le pretese fondate sul disposto dell'art. 542 cc.

Nel giudizio promosso da [REDACTED] contro le tre odierne attrici, definito con la sentenza nr. 3648/2006 del Giudice unico di questo Tribunale, l'attore aveva chiesto, in via subordinata: *"dichiararsi eventualmente la simulazione relativa di tutti gli atti che hanno condotto all'assegnazione in proprietà alle convenute [REDACTED] [REDACTED] degli immobili di cui al punto che precede"* (gli immobili assegnati in proprietà alle tre azioniste della [REDACTED] in vista dello scioglimento della società, ndr) *"dissimulando gli stessi un testamento nullo ai sensi dell'art. 458 cc, dichiarando in ogni caso gli immobili sopraindicati di proprietà del signor [REDACTED] che ne rivendica la proprietà"*.

Tale sentenza, pubblicata il 22 marzo 2006, è passata in giudicato, come risulta dalla certificazione di cancelleria del 4 luglio 2007, in calce alla copia prodotta in atti dalle attrici (sub doc. 14).

Ne consegue l'inammissibilità evidente della domanda riconvenzionale della sig.ra [REDACTED] per la declaratoria della *"nullità dell'intera operazione e di tutti gli atti di fusione per incorporazione dell'[REDACTED] nella società [REDACTED] del conseguente scioglimento di questa con assegnazione del patrimonio immobiliare ai soci, ed in particolare alle odierne attrici, per i motivi indicati in atti"*, (e, quindi, v. a pagg. 13-14 della comparsa di costituzione e risposta per la violazione del divieto dei patti successori).

Si tratta, infatti, di una reiterazione della domanda già rigettata con la sentenza nr. 3648/2006, passata in giudicato ed opponibile alla sig.ra [REDACTED] in quanto erede del sig. [REDACTED] attore di quel giudizio.

Per questo motivo permane il titolo in forza del quale le sigg.re [REDACTED] possiedono gli immobili già della [REDACTED] loro assegnati e deve escludersi in radice la fondatezza della domanda di petizione ereditaria svolta in via riconvenzionale dalla convenuta.

Infondata è anche la prima domanda subordinata della convenuta, volta a far accertare che le assegnazioni alle attrici degli immobili in origine appartenuti alla [redacted] e, poi, confluiti nella [redacted] a seguito della fusione per incorporazione) hanno natura di donazioni indirette del padre alle figlie.

Si deve, infatti, considerare che l'assegnazione degli immobili alle tre attrici (v. atto nr. 151193 di rep. del notaio [redacted] del 20 dicembre 1995, doc. 44 fasc. convenuta) è stata effettuata da una società di capitali (la [redacted] e non già da [redacted]). Si è trattato, pertanto, di un atto di disposizione compiuto da un soggetto dotato di autonomia patrimoniale perfetta. Per poter sostenere che le assegnazioni di beni sociali in esame hanno natura di donazioni indirette di [redacted] alle figlie, occorrerebbe poter affermare, quale indefettibile presupposto logico e giuridico, che è stata simulata l'attribuzione in proprietà di questi beni alle tre sig.re [redacted] per effetto dell'atto su menzionato del notaio [redacted] anche questa domanda, tuttavia, era già stata proposta da [redacted] nel processo già ricordato (v. sub 2 del foglio di precisazione delle conclusioni) ed era stata respinta dalla sentenza già citata, ormai irrevocabile ed opponibile alla sig.ra [redacted] quale erede del predetto.

E' anche da dire che il giudicato sulla domanda (sub 3 del foglio di precisazione delle conclusioni di [redacted] nel procedimento appena menzionato) di "*simulazione relativa di tutti gli atti che hanno condotto all'assegnazione in proprietà alle convenute [redacted] e [redacted] degli immobili...*", coprendo il dedotto ed il deducibile, pare, in ogni caso, preclusivo della possibilità di accertare in altro giudizio che gli atti di assegnazioni di immobili da parte della [redacted] dissimulino una donazione indiretta di [redacted] o di qualunque altro soggetto.

Con l'estrema domanda subordinata la convenuta, attrice in via riconvenzionale, pretenderebbe di far dichiarare la natura di donazione indiretta delle quattro erogazioni di somme di denaro del padre alle tre figlie, succedutesi, in tesi, in un rilevante arco temporale, (dal 1981 al 1995/1996) per un importo complessivo di circa un miliardo di lire e finalizzate a consentire alle attrici di questa causa di partecipare alle operazioni societarie che riguardarono la [redacted] e la [redacted].

E' da dire che non è controversa la circostanza del versamento di somme denaro da parte del padre alle figlie, ma è discussa fra le parti la causale di tali apporti di liquidità, atteso che la sig.ra [redacted] sostiene che si trattò di erogazioni liberali, mentre le attrici affermano che tali versamenti furono effettuati a titolo di mutuo.

Non si può fare a meno di rimarcare l'estrema difficoltà di un'indagine dagli esiti attendibili su questi aspetti della...vita familiare, massimamente a distanza di moltissimo tempo dai fatti su cui le parti vorrebbero raggiungere una certezza processuale.

In particolare, deve ribadirsi in questa sede l'inammissibilità e/o irrilevanza dell'ampio capitolo testimoniale contenuto nella memoria ex art. 183 VI comma nr. 2) cpc, perché i numerosi capitoli di prova testimoniale in quella sede formulati sono, per larga parte inammissibili, perché miranti a far esprimere ai testi giudizi di valore e non già giudizi di fatto, perché dedotti in termini negativi, perché meramente confermativi di risultanze documentali o di circostanze da provare documentalmente, perché, in larga misura, attinenti vicende sottratte in questa sede all'accertamento processuale, in quanto inerenti domande già proposte nell'altra sede già ricordata, sulle quali è intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Per contro, talune risultanze documentali e talune circostanze riferite dalla stessa convenuta paiono confermativa della tesi delle attrici, secondo le quali le erogazioni paterne di somme di denaro furono eseguite a titolo di mutuo e non già di liberalità.

Ed infatti, l'annotazione di pegno sui certificati azionari intestati alle tre sigg.re [redacted] in occasione dell'aumento di capitale della [redacted] pare compatibile assai più con l'ipotesi del prestito che con quella della donazione indiretta.

Il fatto, poi, che gli immobili assegnati nel 1995 a [redacted] fossero stati gestiti dal padre, attraverso la locazione ad una società "di famiglia", la [redacted], per il tramite di questo soggetto, attraverso l'ulteriore locazione a terzi, che corrispondevano canoni di affitto che affluivano su un conto corrente bancario che, se pur intestato alle tre figlie, era, di fatto, liberamente gestito dal padre, munito di delega per operare, (cfr. comparsa di costituzione e risposta a pagg. 8-9, in particolare sub 43, 44 e 45, ove si afferma che le tre attrici solo a partire dal 2002, a seguito della rottura dei rapporti con il padre, iniziarono a percepire i canoni delle locazioni) pare ulteriormente confermativo della tesi secondo cui l'erogazione di denaro del padre alle figlie non aveva avuto natura liberale, in quanto non si era trattato di atti che avevano "arricchito" le destinatarie dei versamenti ed "impoverito" l'autore, atteso che questi aveva avuto la possibilità di trattenere per sé i frutti degli immobili, a copertura totale o parziale (sul punto le parti non hanno offerto precise allegazioni) dell'esposizione debitoria delle figlie.

Per questi motivi, basati su precise risultanze documentali o su dichiarazioni confessionarie della stessa convenuta e per il fatto che l'ipotesi da costei formulata in causa non ha trovato attendibili riscontri probatori, s'impone il rigetto anche della domanda riconvenzionale proposta dalla sig.ra [redacted] in via di estremo subordine.

Non vi sono ostacoli di sorta, a questo punto, al riconoscimento della (ovvia) fondatezza delle domande delle attrici, che, essendo legittimarie pretermesse ed avendo diritto, ex art. 542 cc. di conseguire una quota del patrimonio ereditario pari alla metà, si sono limitate a chiedere che venga accertata la lesione della quota di legittima che loro compete, con la conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie in favore della convenuta.

Alla completa soccombenza della convenuta segue, di diritto, la condanna alla rifusione delle spese di lite delle controparti, liquidate come da dispositivo.

**PQM**

**IL TRIBUNALE DI MILANO**  
in composizione collegiale

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione,

**RIDUCE**

nel limite di un mezzo del patrimonio ereditario le disposizioni in favore di [REDACTED] contenute nel testamento olografo di [REDACTED] in data 15 maggio 2003, pubblicato in allegato al verbale di pubblicazione di testamento olografo per atto nr. 9864 di repertorio e nr 4560 di raccolta del notaio [REDACTED] di Milano, del 6 luglio 2006;

**DICHIARA**

che la restante quota di un mezzo del patrimonio relitto da [REDACTED] spetta a [REDACTED]

**RIGETTA**

tutte le domande della convenuta Maria Franca Bonacina e la

**CONDANNA**

a rimborsare a [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in € 120,00 per spese, € 4.000,00 per diritti, € 16.000,00 per onorari, € 2.500,00 per rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari e, così complessivamente, in € 22.620,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 maggio 2008.

il Presidente est.  
Giovanni Rolero

F.A.  
12.1.2.08

9

